

Sentenza N. 256 del 22 novembre 2012

Materia: Concorrenza , ordinamento civile, coordinamento della finanza pubblica, porti.

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 117, secondo comma, lettere e) e l) e terzo comma Cost.

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge 20/2011 Regione Marche: art. 22, comma 1; art. 26, comma 4; art. 27; art. 31, comma 1, lett. d)

Esito: Inammissibilità della questione relativa all'art. 22; estinzione per rinuncia relativamente all'art. 26, comma 4; illegittimità dell'art. 27; non fondatezza della questione relativamente all'art.31, comma 1, lett. d)

Le disposizioni impugnate della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011) vertono su materie distinte tra loro.

L'art. 22 della l.r. 20/2011, modificando la precedente l.r. 4/2011, dispone che *“Negli atti posti a base delle procedure di aggiudicazione le stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilità di prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere”*.

Per il ricorrente la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l) Cost., in quanto la Regione Marche avrebbe previsto una soglia minima di ammissibilità delle offerte limitativa della concorrenza, pur non essendo legittimata a legiferare in ambiti di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile (quale è quello riguardante le procedure di aggiudicazione) , sui quali, peraltro, lo Stato, nell'esercizio legittimo della sua competenza riservata attraverso il decreto legislativo 163/2006, non ha dettato tale limite.

A riguardo, La Corte, rilevando di essersi già pronunciata in materia, con la Sentenza 52/2012, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge Regione Marche n. 4/2011, come risulta sostituito dall'art.22 della l.r. 20/2011, ha

dichiarato che, in questa sede, la questione è priva di oggetto, ritenendola conseguentemente inammissibile.

L'art. 26, comma 4, della medesima l.r. 20/2011 dispone *“un aumento del salario accessorio del personale del comparto CCNL 22 gennaio 2004 addetto all'assemblea legislativa, nonché un aumento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente”*.

Il ricorrente ritiene il contenuto del suddetto comma lesivo dell'art. 117, secondo comma, Cost., per contrasto con il principio fondamentale di riduzione della spesa pubblica, dettato dallo Stato nella manovra del 2010, in materia di legislazione concorrente relativa al coordinamento della finanza pubblica; tuttavia, avendo la Regione Marche modificato (con legge 16 gennaio 2012, n.1), tale disposizione, rendendone il contenuto costituzionalmente legittimo, a seguito di rinuncia del Presidente del Consiglio accettata dalla Regione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

La legge della Regione Marche 20/2011 aggiunge, inoltre, con l'art. 27, il comma 5-bis nell'art. 10 della l.r. 32/2001, prevedendo l'obbligo del personale di protezione civile (specificamente, anche quello in servizio presso la Sala operativa permanente, il Centro assistenziale di pronto intervento e il Centro funzionale multirischi), il quale svolge funzioni di supporto tecnico-amministrativo, di effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e notturne, in deroga ai vigenti contratti collettivi nazionali.

Il Presidente del Consiglio ha lamentato la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., per esercizio da parte della Regione Marche del potere legislativo in materia di ordinamento civile riservata alla legislazione statale, in quanto la disposizione, oggetto della questione, avrebbe introdotto, in deroga ai contratti collettivi *“un obbligo generalizzato e avulso da specifiche e insopprimibili esigenze”*.

La resistente ha eccepito che la norma impugnata rientri, invece, per un aspetto nella materia della Protezione civile, di competenza legislativa concorrente della Regione e, per un altro aspetto, nella materia dell'organizzazione interna della Regione, di competenza legislativa residuale. La Regione Marche ha, inoltre, insistito, a sostegno della legittimità costituzionale della disposizione normativa regionale censurata, ritenendo che, in materia di protezione civile, il potere dirigenziale di disporre turnazioni anche in deroga ai contratti collettivi nazionali

possa anche trovare ulteriore forza giuridica di legittimità costituzionale, nella disposizione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 (concernente alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro) che prevede, in presenza di particolari esigenze (individuata da appositi decreti) inerenti ai servizi espletati nella materia di protezione civile, la non applicazione delle disposizioni del decreto che rinviano ai contratti collettivi in materia di organizzazione di lavoro. La Regione ha infine precisato che la norma impugnata *“sarebbe prevista non già come necessità, ma come possibilità, rimessa ad una previa intesa con le organizzazioni sindacali”*.

La Corte non si addentra nell'esame dell'operatività dell'art. 2, comma 2, del d. lgs n. 66/2003, ma accoglie la tesi del ricorrente sostenendo che disposizioni sulle turnazioni del personale riguardino aspetti del rapporto di lavoro, rientranti nella contrattazione collettiva e, pertanto, correttamente inquadrabili nella materia dell'ordinamento civile. Viene ancora una volta richiamata in proposito la giurisprudenza costituzionale in base alla quale l'identificazione della materia *“va effettuata con riguardo all'oggetto o alla disciplina da essa stabilita, sulla base della sua ratio, senza tener conto degli aspetti marginali e riflessi (sentenze n. 300 del 2011, n.235 del 2010, n.368 del 2008 e n. 165 del 2007)”* e viene anche sottolineato che la previa intesa con le organizzazioni sindacali, ai fini dell'adozioni di turnazioni in deroga alla contrattazione nazionale, non è idonea a superare la violazione della competenza normativa statale in materia *“che non tollera forme obbligatorie di collaborazione con l'ente regionale”*. La Corte ha, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 27 della legge della Regione Marche n. 20/2011.

L'ultima disposizione impugnata dal Presidente del Consiglio è, infine, l'art. 31, comma 1, lett.d) della l.r. 20/2011, ai sensi del quale la Regione Marche promuove le azioni necessarie a favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retro porto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona.

Per il ricorrente, la disposizione verrebbe a violare l'art. 117, terzo comma, Cost. per lesione dei principi fondamentali fissati dalla legge statale 84/1994 in materia dei porti, rientrante nella competenza concorrente. Nello specifico la disposizione censurata verrebbe in materia, ad attribuire alla Regione Marche anche azioni amministrative idonee ad incidere sulle competenze dell'autorità portuale di

Ancona, alla quale spetta, sulla base dell'art. 5 della normativa statale, *“l'assunzione del piano regolatore regionale che individua la destinazione delle aree portuali”*.

La Corte, ritenendo il carattere programmatico, privo di disciplina sostanziale, della disposizione impugnata inidoneo, per sua natura ad invadere ambiti costituzionalmente riservati allo Stato, non ha accolto la tesi del Presidente del Consiglio ed ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31. Comma 1, lett. d).